

**OGS**Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
SperimentaleBorgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
ogs@pec.it
www.ogs.it

Sgonico, 19/05/2023

Dott. Cosimo Solidoro
Direttore della sezione di Oceanografia

Oggetto: Richiesta di avvio della procedura di affidamento per il servizio di servizio di assistenza tecnica e scientifica.

Gentile Direttore,

con la presente si richiede l'avvio di una procedura di affidamento per il servizio di assistenza tecnica e scientifica finalizzata all'attività di monitoraggio nel Golfo di Trieste le cui caratteristiche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla presente.

Considerato che l'Associazione WWF Italia ha affidato i servizi di gestione dell'area marina protetta di Miramare alla Fondazione WWF Italia, si chiede di acquisire un'offerta economica per il servizio in oggetto alla Fondazione WWF.

La spesa complessiva stimata pari a € 32.880,00 +IVA trova copertura sulle seguenti commesse:

IMPORTO	COMMESSA	CAP/ART.	CUP
9.360,00 €	Legge regionale	41604/21	F85F21000030002
2.880,00 €	JERICO	41602/275	F84I20000350006
7.680,00 €	ACEGAS	52102/411	
5.760,00 €	iNEST	41912/11	
2.400,00 €	NBFC	41912/10	
4.800,00 €	Autorità portuale	52102/442	C99B18000150005
32.880,00 €			

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e considerata la natura dei servizi oggetto del contratto da stipulare non si è proceduti alla redazione del DUVRI ed alla valutazione dei costi della sicurezza per rischi da interferenza.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo i miei più cordiali saluti.

Nominativo richiedente: dott. Bruno Cataletto

Allegato:

- Capitolato tecnico

**FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA FINALIZZATA
ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NEL GOLFO DI TRIESTE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG ZBF3BB8E8C

CUP F85F21000030002, CUP F84I20000350006, C99B18000150005

INDICE

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Oggetto della fornitura.....	3
Art. 3 – Caratteristiche delle forniture	3
Art. 4 – Termine e luogo della consegna.....	4
Art. 5 – Esecuzione della fornitura e dei servizi connessi	4
Art. 6 – Importo a base di gara.....	4
Art. 7 – Modifiche al contratto.....	4
Art. 8 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 9 – Obblighi a carico dell'OGS	5
Art. 10 – Criteri interpretativi del contratto	5
Art. 11 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	6
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	6
Art. 15 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 18 – Subappalto	8
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	8
Art. 21 – Sicurezza.....	8
Art. 22 – Garanzia definitiva.....	9
Art. 23 – Obblighi assicurativi.....	9
Art. 24 – Risoluzione del contratto	9
Art. 25 – Recesso	10
Art. 26 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	10
Art. 27 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 28 – Definizione delle controversie	11
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 30 - Obblighi in materia di legalità.....	12
Art. 31 – Spese contrattuali.....	12
Art. 32 – Norma di chiusura.....	12

Art. 1 – Premessa

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nel seguito indicato come "OGS" o "Ente", è un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR che opera in ambito internazionale nel campo dell'oceanografia fisica, chimica, biologica e geologica, della geofisica sperimentale e di esplorazione, della sismologia e della sismologia applicata all'ingegneria. L'OGS ha sede a Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c e ha altre sedi in via Piccard n. 54, S. Croce (TS), via Beirut n. 2/4, Trieste (TS), in via Treviso n. 55 Udine (UD), in via I maggio a Latera (VT), in via San Pietro e in via Iditella 29 a Panarea (ME) e Venezia c/o VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl in Via delle Industrie, 13 30175 Venezia Marghera, codice fiscale e partita IVA 00055590327;

Nell'ambito all'attività di monitoraggio nel Golfo di Trieste si rende necessario appaltare il servizio di assistenza tecnica e scientifica;

l'acquisto sarà regolamentato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture;

il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale disciplina, per gli aspetti tecnici, il servizio sottoindicato.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Oggetto del presente appalto è il servizio di assistenza tecnica e scientifica come meglio specificato al successivo art. 3 e avente CPV 90720000-0.

Art. 3 – Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza tecnica e scientifica dovrà comprendere le seguenti attività:

- messa a disposizione dei natanti in dotazione all'AMP con conduzione e gestione tecnico scientifica di tutte le operazioni di calata a mare e salpamento delle strumentazioni scientifiche come sonde multiparametriche, carotieri, rosette e altri sistemi di campionamento;
- supporto tecnico per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della boa Mambo e di altre infrastrutture di osservazione posizionate in mare nel Golfo di Trieste;
- supporto per attività di mussel watching (posizionamento a mare e successivo salpamento di reste di molluschi);
- collaborazione scientifica per attività di monitoraggio dell'avifauna marina;
- fornitura di immagini fotografiche e riprese video delle attività a mare per la successiva divulgazione coordinata sui social dell'OGS e dell'AMP;
- elaborazione dati georiferiti da GPS nautico su cartografia GIS per il corretto posizionamento delle stazioni di misura;
- servizio di segreteria per lo svolgimento delle pratiche di gestione in sicurezza dell'imbarco dei ricercatori e per le procedure autorizzative presso la Capitaneria di porto di Trieste;
- organizzazione di incontri di coordinamento e di informazione di sicurezza generale sui natanti dell'AMP;

Art. 4 – Termine e luogo della consegna

La conclusione delle prestazioni oggetto del servizio dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore entro il termine massimo del 31/12/2024.

Qualora l'OGS ordini l'esecuzione del contratto in via di urgenza, l'impresa si obbliga ad avviare le specifiche prestazioni indicate immediatamente dalla ricezione di tale ordine a mezzo pec e a restituire l'accettazione, che conferma l'avvio, entro i due giorni lavorativi successivi. In caso di mancato avvio immediato dell'esecuzione o di mancata restituzione dell'accettazione e conferma dell'avvio entro i due giorni successivi, l'OGS provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria, se presente.

Art. 5 – Esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

Per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel D.M. 49/2018.

OGS provvede alla gestione dell'esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona del dott. Bruno Cataletto.

Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da OGS assicurando la regolare esecuzione da parte della Fondazione, in conformità ai documenti contrattuali.

Il D.E.C. provvederà al rilascio degli Stati Avanzamento dei Servizi regolarmente prestati con cadenza bimestrale. Il primo Stato Avanzamento Servizi sarà rilasciato al termine del secondo mese successivo a quello di decorrenza del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Cosimo Solidoro.

Art. 6 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari a euro 32.880,00 al netto dell'IVA di legge a cui sommano euro 000,00 di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

In considerazione della natura della prestazione contrattuale, che rientra tra le forniture senza posa in opera, si dà atto che non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). Pertanto, l'importo degli oneri per interferenze è pari a zero;

Art. 7 – Modifiche al contratto

Si dà atto che nel corso di validità del contratto l'OGS potrebbe richiedere ulteriori prestazioni aggiuntive secondo quanto di seguito declinato. Per tale finalità l'OGS si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 106, comma 1 lettera a), sino ad un importo massimo di euro 7.000,00 (euro settemila/00) al netto dell'IVA, per i seguenti prezzi massimi:

Assistenza per monitoraggio nell'area più orientale del Golfo con campionamenti di acqua e sedimenti € 960,00

Assistenza per monitoraggio nell'area più orientale del Golfo con campionamenti di un'unica matrice € 600,00

Assistenza per monitoraggio in area portuale € 720,00

Assistenza per monitoraggio presso l'AMP (< 3 ore) € 240,00

Assistenza per monitoraggio presso l'AMP (< 4,5 ore) € 360,00

Assistenza per monitoraggio presso l'AMP (> 4,5 ore)

€ 480,00

Art. 8 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel predetto Capitolato.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'OGS

L'OGS provvede a consentire l'accesso dell'appaltatore nelle aree in cui dovrà essere prestato il servizio .

L'OGS dovrà inoltre mettere a disposizione personale idoneo per l'eventuale formazione richiesta in merito all'espletazione del servizio oggetto di fornitura.

Si considera inoltre a carico dell'OGS ogni altro onere non espressamente previsto in capo all'appaltatore dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico.

Art. 10 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 11 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice").

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'OGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'OGS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'OGS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato potrà essere modificato secondo le condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 15 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, così come definito nel precedente articolo 6, avverrà in rate bimestrali posticipate, delle quali la prima avrà scadenza al termine del secondo mese successivo a quello di decorrenza del contratto, in base ai servizi effettivamente richiesti dal D.E.C. e correttamente eseguiti dalla Fondazione, utilizzando i prezzi unitari.

I corrispettivi dovranno essere fatturati all'OGS in via posticipata, per un importo pari al 99,50% del totale dei servizi prestati nel bimestre considerato, in conformità al disposto dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Al momento del ricevimento da parte del Direttore di esecuzione del contratto dell'OGS della comunicazione di avvenuta verifica di conformità del servizio, la Fondazione potrà fatturare all'OGS il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto al prezzo offerto in sede di gara

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

L'OGS provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorzati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'OGS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'OGS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'OGS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.

Art. 18 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 13 dell'art. 105 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 13 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'OGS provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'OGS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 21 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Garanzia definitiva

Per quanto disposto dall'articolo 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della tipologia di servizio che forma oggetto del presente contratto, la Fondazione è esonerata dalla presentazione della garanzia definitiva.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'OGS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione;

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del Codice.

Art. 26 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'OGS verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 30 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: **Servizio di assistenza tecnica e scientifica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. CIG ZBF3BB8E8C, CUP F85F21000030002, CUP F84I20000350006,C99B18000150005.**

Il/la sottoscritto/a Gabriella Fabotti
nato (luogo e data di nascita) ad Alassio (SV) il 20/02/1965
Legale rappresentante della Fondazione WWF Italia
con sede in: Via Po 25/C
Comune_Roma Prov. RM
Codice Fiscale / P. IVA. 15020201009
preso atto che l'importo massimo del contratto è pari a € 32.880,00 (Euro trentaduemilaottocentoottanta/00)
IVA esclusa

OFFRE

per il servizio come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, i seguenti importi:

q.tà	Descrizione	Prezzo unitario offerto (cifre €)	Prezzo unitario offerto (lettere)	Prezzo complessivo offerto (cifre €)	Prezzo complessivo offerto (lettere)
16	Assistenza per monitoraggio presso l'AMP (> 4,5 ore)	480,00	quattrocentoottanta/00	7.680,00	settemilaseicentoottanta//00
2	Assistenza per monitoraggio presso l'AMP (< 4,5 ore)	360,00	trecentosessanta/00	720,00	settecentoventi//00
22	Assistenza per monitoraggio presso l'AMP (< 3 ore)	240,00	duecentoquaranta/00	5.280,00	cinquemiladuecentoottanta//00
15	Assistenza per monitoraggio nell'area più orientale del Golfo con campionamenti di acqua e sedimenti	960,00	novecentosessanta	14.400,00	quattordicimilaquattrocento//00
6	Assistenza per monitoraggio nell'area più orientale del Golfo con campionamenti	800,00	Ottocento//00	4.800,00	quattromilaottocento//00

	di sedimenti				
Prezzo complessivo offerto dato dalla somma dei prezzi unitari				32.880,00	Trentaduemilaottocentoottanta//00

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

Il sottoscritto dichiara:

- a. che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- b. di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
- c. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Lì Roma xx luglio 2023

Il Direttore AMP Miramare

Maurizio Spoto

Presidente Fondazione WWF Italia

Gabriella Fabotti

Firma digitale ex art. 24 e 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i